

STATUTO
ASSOCIAZIONE “VIE DI TRANSUMANZA – ITALIA ETS”

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1. I sottoscritti costituendi soci che dal 2018 a oggi hanno portato avanti attività nell'ambito dell'Associazione Internazionale TTRR si costituiscono in un'Associazione senza scopo di lucro denominata “Vie di Transumanza – Italia” (d'ora in avanti, l'“**Associazione**”) ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”);
2. Qualora l'associazione risulti iscritta nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come “Runts”), nella sezione “Altri enti del Terzo settore”, l'acronimo “ETS” dovrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e la denominazione dell'Associazione sarà quindi “Vie di Transumanza – Italia ETS” (di seguito “Vie”).
3. “Vie” opera in prospettiva transfrontaliera e internazionale, mantenendo tuttavia una relazione particolare nello specifico con il territorio del Comune di Jenne (RM), che ne ospita la sede. Tale relazione privilegiata si concreta nell'attività della Biblioteca, dell'Ecomuseo Suoni dell'Anio, e del “Tratturo Jenne-Anzio”.

La Biblioteca civica viene affidata dal Comune di Jenne a “Vie”, che ne cura la definizione dell'identità e la gestione in tutti i suoi aspetti.

L'Ecomuseo Suoni dell'Anio è attivo fin dal 2014 nel territorio compreso tra Vallepietra, Trevi nel Lazio, Jenne e Tivoli, territorio che presenta omogeneità culturale, geografica e paesaggistica e che non si sovrappone con altri ecomusei già riconosciuti dalla Regione Lazio.

Il “Tratturo Jenne-Anzio” rappresenta in Italia l'Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa “Vie di Transumanza”, certificato nel 2023.

Il logo distintivo è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante (allegato “A”).

Art. 2 - SEDE – DURATA - ADESIONE

1. L'Associazione ha sede in Jenne (RM), presso Palazzo del Comune Vecchio. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
2. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
3. La durata dell'Associazione è illimitata, salve le cause di scioglimento previste dall'articolo 26 del presente Statuto, dal Codice del Terzo settore e dal Codice civile.

F
M
L.P.
R
EX
AV.
1

Art. 3 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE, FINALITÀ E ATTIVITA'

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.
2. Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'Art. 5, c. 1 lett. d), e) f), g), h), i), k), m), z) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3. L'Associazione potrà altresì svolgere:

- attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. L'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo;
- attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale di cui al comma

precedente, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017.

4. In funzione del perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione potrà:

- partecipare o aderire ad altri enti ed istituzioni che perseguono finalità istituzionali analoghe o complementari;
- collaborare con le Amministrazioni pubbliche, attivando forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento, partenariati e convenzioni;
- collaborare con i soggetti privati, persone fisiche ed enti, preferibilmente mediante la stipula di specifici accordi contrattuali.

5. Essa persegue le seguenti finalità:

- a) favorire nella comunità, intesa come custode del patrimonio e del cambiamento, lo sviluppo del sentimento di partecipazione alla vita del territorio;
- b) orientare lo sviluppo del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione aggregativa dei soggetti, pubblici e privati, e dell'intera comunità locale;
- c) valorizzare, salvaguardare e promuovere, la diversità e la complessità dei patrimoni culturali locali che si esprimono nelle memorie e nei segni storici, nei saperi e nel saper fare locali, nella specificità del paesaggio anche di interesse ambientale e archeologico a vocazione agricola, faunistica e floristica, favorendo l'integrazione tra habitat naturale ed economia sostenibile e promuovendo il patrimonio storico ed archeologico regionale;
- d) contribuire a rafforzare il senso di integrazione e di appartenenza delle identità locali, in chiave dinamico-evolutiva, attraverso il recupero delle radici storiche e culturali delle comunità;
- e) contribuire alla valorizzazione del territorio attraverso la realizzazione di specifici progetti;
- f) favorire l'incremento delle ricadute economiche provenienti dall'utilizzo delle risorse locali quali il turismo sostenibile l'artigianato ed i prodotti tipici locali;
- g) salvaguardare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili a tramandare le testimonianze della cultura e a ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali;
- h) attuare strategie per la salvaguardia degli idiomi locali, anche attraverso operazioni di ricerca e documentazione;

- i) promuovere la partecipazione diretta delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche, anche promuovendo laboratori di cittadinanza attiva o di analoghi strumenti efficaci nell'integrare i diversi punti di vista in un percorso condiviso di riconoscimento, comprensione, cura e rigenerazione, nonché delle associazioni locali affinché realizzino processi di valorizzazione, ricerca e fruizione attiva del patrimonio culturale, sociale e ambientale, compresi i saperi tramandati, anche oralmente, e le tradizioni locali;
- j) promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie, dei nuovi media, in particolar modo di quelli interattivi e collaborativi, e delle fonti energetiche rinnovabili;
- k) promuovere la tutela e la valorizzazione dei beni quali l'acqua, l'aria, l'energia, la biodiversità, il territorio ed il paesaggio, le risorse agro-alimentari e la cultura gastronomica, nonché i beni artistici e culturali;
- l) promuovere e sostenere le attività di ricerca scientifica e didattico-educative relative all'ambiente, alla storia, ai patrimoni immateriali e alle tradizioni locali, con particolare riferimento alla memoria orale, alle narrazioni e alle dinamiche interculturali del territorio anche attraverso la collaborazione, previa stipula di apposite convenzioni, con istituti ed enti statali e regionali nonché con altre realtà ecomuseali;
- m) promuovere lo sviluppo di pratiche museali innovative;
- n) promuovere l'incremento dell'offerta ecomuseale in Italia e all'estero attraverso strumenti pubblicitari adeguati;
- o) attivare la funzione di monitoraggio dei fenomeni di mutazione dei caratteri fisici e antropici del territorio, al fine di documentare l'evoluzione dell'ambiente naturale e del paesaggio antropico.

6. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) la progettazione di nuovi Itinerari Culturali o con l'adesione a Itinerari Culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa, o di altre istanze di tutela del patrimonio materiale o immateriale di interesse UNESCO;
- b) la partecipazione a fiere specializzate, la produzione di materiale illustrativo, anche digitale, e di supporti multimediali in genere;
- c) l'organizzazione di eventi, l'acquisizione, la produzione, la diffusione di materiale scientifico, culturale, didattico e promozionale, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiali per conto terzi, siano individui, associazioni o enti, che non siano in contrasto con lo scopo sociale dell'associazione;
- d) l'organizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici,

culturali, sportivi, sociali, di volontariato, economici e commerciali di attività culturali, conferenze, seminari, dibattiti, assemblee, incontri, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, concorsi, borse di studio, mostre, eventi e attività varie nei settori culturale e ricreativo, attinenti allo scopo sociale;

- e) la gestione per conto terzi di attività di carattere sociale, scientifico, culturale ed economico e di ogni altra iniziativa negli enti locali, circoli, istituti, università e centri di formazione e ricerca, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- f) la promozione e lo svolgimento di attività di studio e di ricerca, di analisi e approfondimento tecnico-scientifico anche per conto terzi, inerenti a problemi correlati agli scopi sociali dell'Associazione, con strumenti propri o di terzi, anche attraverso l'istituzione di apposite borse di studio e/o ricerca;
- g) la promozione, il coordinamento e l'organizzazione, anche in collaborazione con Enti pubblici o privati e soprattutto nelle scuole, di attività didattiche, nell'ambito delle regole vigenti, al fine di coniugare l'istruzione con il rispetto, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale;
- h) la gestione e la promozione, nel proprio ambito territoriale, per conto proprio o per conto terzi di ostelli della gioventù, aziende agrituristiche, strutture ricettive in genere, strutture pubbliche e di qualsiasi attività turistica come, a titolo esemplificativo, viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuola, visite guidate, per estendere e approfondire la conoscenza di luoghi di interesse paesaggistico, artistico e culturale nonché la promozione e vendita di prodotti enogastronomici tipici.

7. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Art. 4 - SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione coloro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.
2. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
2. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.
3. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.
4. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
5. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.
6. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
7. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.
8. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione.

Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

2. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti:
 - a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
 - b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
 - c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.
2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un

danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) richiamo scritto;
 - b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
 - c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.
6. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
7. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
8. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
9. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
10. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.